SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 148**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 26 giugno 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 4 febbraio 1991, n. 189.

Regolamento riguardante l'attività della commissione di esperti per il coordinamento fra l'istruzione universitaria e l'istruzione scolastica.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

E

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che detta le disposizioni per il coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione scolastica;

Visto il comma 5 dell'art. 4 su citato, che dispone che i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvalgono per le predette attività di una commissione di esperti;

Visto il comma 6 dello stesso articolo che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale per le disposizioni attuative inerenti la costituzione ed il funzionamento della predetta commissione;

Visto il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del 6 dicembre 1990;

Ritenuto che dell'adozione del presente regolamento è stata data preventiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 29 gennaio 1991 prot. n. 7556;

ADOTTANO

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La commissione di esperti, istituita ai sensi dell'art. 4 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è costituita con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. La commissione ha durata biennale; i singoli componenti cessano dalla carica, in ogni caso, con la scadenza della commissione.

3. Il decreto di costituzione della commissione è adottato entro il mese di gennaio di ogni biennio. I Ministri formulano le richieste di rispettiva competenza per la nomina dei componenti entro il mese di ottobre.

Art. 2.

1. Nella prima adunanza della commissione, dopo il decreto di nomina, si procede all'elezione del presidente e del vice presidente. L'adunanza è convocata dal Ministro presso il quale la commissione stessa ha sede ed è presieduta dal componente più anziano di età.

2. Il presidente e il vice presidente della commissione sono eletti con il voto della maggioranza assoluta dei componenti in carica. Qualora questa maggioranza non sia raggiunta neppure in seconda votazione, si procede al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato più voti nel secondo scrutinio; all'esito del ballottaggio è proclamato eletto il candidato che abbia riportato più voti o, in caso di parità, il più anziano di età.

3. Il presidente provvede alla convocazione della commissione e ne presiede le sedute; definisce l'ordine del giorno e organizza i lavori, nominando, ove necessario, i relatori degli argomenti in discussione.

4. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

5. Per la validità delle sedute della commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 3.

1. La commissione di esperti svolge la sua attività a seguito di richieste del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, formulate congiuntamente o separatamente. La richiesta separata di un Ministro deve essere comunicata per conoscenza all'altro Ministro e non può essere portata all'esame della commissione prima di trenta giorni dalla comunicazione. Entro lo stesso termine il Ministro non richiedente può presentare le sue osservazioni.

2. Per lo svolgimento delle sue attività, la commissione può articolarsi in gruppi di lavoro, ai quali possono essere chiamati a partecipare altri esperti, anche dipendenti dei due Ministeri.

3. La commissione ha facoltà di convocare, per fornire chiarimenti, rappresentanti dell'una o dell'altra amministrazione.

4. I verbali della commissione sono comunicati ai due Ministri.

Art. 4.

1. Le sedute della commissione si svolgono presso la sede del Ministero della pubblica istruzione o presso quella del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica a bienni alternati.

2. Per la durata del biennio, ciascun Ministero provvede al supporto amministrativo e tecnico, assicurando il servizio di segreteria.

3. Le spese per il funzionamento della commissione gravano, per il biennio di riferimento, sugli stati di previsione dei due Ministeri a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati alle attività delle commissioni di studio.

4. Con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita la misura del gettone di presenza da attribuire ai componenti della commissione.

Art. 5.

1. Per il primo periodo di attività, la commissione è costituita e funziona presso la sede del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dura in carica fino al 31 dicembre 1992.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 febbraio 1991

Il Ministro della pubblica istruzione
BIANCO

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
RUBERTI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1991
Registro n. 16 Istruzione, foglio n. 281

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note informative al decreto interministeriale 4 febbraio 1991

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 168/1989 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) è il seguente:

«Art. 4 (*Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri gradi di istruzione*). — 1. Il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nelle materie di rispettiva competenza che importino problematiche interessanti i due settori di istruzione, attuano ogni opportuna forma di intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un idoneo coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado.

2. In particolare il Ministro della pubblica istruzione sente il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) sulle iniziative di aggiornamento e di specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le università ed eventualmente con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE), i cui oneri fanno carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

b) sulle iniziative per la revisione dei programmi della scuola secondaria superiore ai fini della prosecuzione della formazione in ambito universitario.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sente il Ministro della pubblica istruzione per tutti i problemi inerenti alla formazione, anche sotto l'aspetto pedagogico, di coloro che seguono corsi di studio universitari che prevedono sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per il rilascio dei relativi titoli di studio.

4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di appositi fondi, le iniziative delle università rivolte, nei diversi ambiti disciplinari ed eventualmente anche d'intesa con gli IRRSAE, alla preparazione all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed alla sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Favorisce altresì le inziative assunte dalle università, d'intesa con organismi dell'amministrazione scolastica, per promuovere l'interscambio culturale tra università e scuola.

5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo i Ministri si avvalgono di una commissione di esperti composta da:

a) tre membri designati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI);

b) tre membri designati dal Consiglio universitario nazionale (CUN);

c) due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza delle forze imprenditoriali e di quelle di lavoro;

d) un rappresentante designato dal Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST);

e) un rappresentante degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi (IRRSAE) designato dalla Conferenza dei presidenti;

f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione;

g) tre esperti designati dal Ministro, con esperienza in campo formativo.

6. Le disposizioni attuative del comma 5 sono dettate con decreto interministeriale.».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 168/1989 si veda in nota alle premesse.

91G0230

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 8 maggio 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Franco Castiglione.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 12 febbraio 1988, n. 5195;

Visto il regio decreto 1° marzo 1888, n. 5247;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e il regio decreto 27 giugno 1933, n. 703;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

Sono delegate al sen. avv. Franco Castiglione, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, le attribuzioni seguenti:

1) edilizia penitenziaria comprese le opere di sicurezza;

2) personale dell'Amministrazione penitenziaria;

3) attribuzioni di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 401, ivi compresa la presidenza delle commissioni di cui all'art. 3, comma 1, e all'art. 4, commi 1 e 2, della stessa legge;

4) prelievo sui capitoli di spesa di rappresentanza, delle spese casuali, nonché di quelle per l'acquisto di riviste, giornali, ed altre pubblicazioni nei limiti delle somme assegnate;

5) sussidi al personale addetto alla propria segreteria:

6) autorizzazione e liquidazione delle missioni in territorio nazionale al personale addetto alla propria segreteria;

7) concessione di permessi sindacali relativamente al personale di cui punto 2);

8) tutti gli affari per i quali è delegato di volta in volta dal Ministro;

9) la presidenza della delegazione a livello nazionale per la stipula degli accordi decentrati di cui all'art. 14, comma secondo, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

Art. 2.

I provvedimenti relativi alla cessazione dal servizio (per qualsiasi causa) del personale dipendente del Ministero di grazia e giustizia sono attribuiti al Sottosegretario di Stato sen. avv. Franco Castiglione, secondo la propria competenza in materia di personale.

Art. 3.

È altresì delegata al Sottosegretario di Stato, sen. avv. Franco Castiglione, anche durante la presenza del Ministro, la firma degli atti e provvedimenti relativi alle materie suindicate, ad eccezione degli atti qui sotto specificati:

1) atti e provvedimenti per i quali una particolare disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità della delega;

2) atti e provvedimenti di contenuto politico e che abbiano indirettamente riflessi politici, oltre che atti e provvedimenti che riguardino questioni di massima;

3) provvedimenti relativi alla destinazione al Ministero del personale di qualsiasi categoria ed alle assunzioni dirette di personale civile delle varie categorie previste dalle vigenti disposizioni di legge;

4) atti e provvedimenti che implichino direttamente o indirettamente variazioni di bilancio;

5) provvedimenti da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica;

6) «Visto» sulle leggi e sui decreti del Presidente della Repubblica;

7) richieste di registrazione con riserva alla Corte dei conti, di atti e decreti in seguito a conferma di decisione del Consiglio dei Ministri;

8) ordini al capo della Ragioneria per impegni riguardo ai quali questi abbia ritenuto di non poter apporre il visto (art. 64 del decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulle contabilità generale dello Stato).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 8 maggio 1991

Il Ministro: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1991
Registro n. 35 Giustizia, foglio n. 69

91A2757

DECRETO 8 maggio 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato sen. Giovanni Silvestro Coco.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Visto il regio decreto 1° marzo 1888, n. 5247;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e il regio decreto 27 giugno 1933, n. 703;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

Sono delegate al sen. prof. Giovanni Silvestro Coco, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, le attribuzioni seguenti:

1) personale delle ex carriere direttive, di concetto ed esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei coadiutori giudiziari addetti ai centri elettronici, incluso il personale del ruolo ad esaurimento ed escluso il personale della qualifica dirigenziale;

2) partecipazione alle attività internazionali presso organismi multilaterali o nelle sedi bilaterali che attengano alla collaborazione interstatuale in materia giuridica;

3) libere professioni (ad eccezione di avvocati e giornalisti);

4) notariato e archivi notarili;

5) prelievo sui capitoli di spesa di rappresentanza, delle spese casuali, nonché di quelle per l'acquisto di riviste, giornali, ed altre pubblicazioni nei limiti delle somme assegnate;

6) sussidi al personale addetto alla propria segreteria;

7) autorizzazione e liquidazione delle missioni in territorio nazionale al personale addetto alla propria segreteria;

8) concessione di permessi sindacali relativamente al personale di cui al punto 1;

9) tutti gli affari per i quali è delegato di volta in volta dal Ministro.

Art. 2.

I provvedimenti relativi alla cessazione dal servizio (per qualsiasi causa) del personale dipendente del Ministero di grazia e giustizia sono attribuiti al Sottosegretario di Stato sen. prof. Giovanni Silvestro Coco, secondo la propria competenza in materia di personale.

Art. 3.

È altresì delegata al Sottosegretario di Stato, sen. prof. Giovanni Silvestro Coco, anche durante la presenza del Ministro, la firma degli atti e provvedimenti relativi alle materie suindicate, ad eccezione degli atti qui sotto specificati:

1) atti e provvedimenti per i quali una particolare disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità della delegazione;

2) atti e provvedimenti di contenuto politico e che abbiano indirettamente riflessi politici, oltre che atti e provvedimenti che riguardino questioni di massima;

3) provvedimenti relativi alla destinazione al Ministero del personale civile di qualsiasi categoria ed alle assunzioni dirette di personale civile delle varie categorie previste dalle vigenti disposizioni di legge;

4) atti e provvedimenti che implichino direttamente o indirettamente variazioni di bilancio;

5) provvedimenti da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica;

6) «Visto» sulle leggi e sui decreti del Presidente della Repubblica;

7) richieste di registrazione con riserva alla Corte dei conti di atti e decreti in seguito a conferma di decisione del Consiglio dei Ministri;

8) ordini al capo della Ragioneria per impegni riguardo ai quali questi abbiano ritenuto di non poter apporre il visto (art. 64 del decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 8 maggio 1991

Il Ministro: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1991
Registro n. 35 Giustizia, foglio n. 70

91A2758

DECRETO 8 maggio 1991.

Delega di attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia per atti di competenza dell'Amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Vincenzo Sorice.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 12 febbraio 1888, n. 5195;

Visto il regio decreto 1° marzo 1888, n. 5247;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Visto il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e il regio decreto 27 giugno 1933, n. 703;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

Sono delegate all'on. Vincenzo Sorice, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, le attribuzioni seguenti:

1) edilizia giudiziaria comprese le opere di sicurezza;

2) personale addetto alla guida degli automezzi, personale ausiliario tecnico e commessi giudiziari;

3) ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori degli ufficiali giudiziari;

4) servizi degli ufficiali giudiziari e dei messi di conciliazione;

5) affari civili (stato civile);

6) raccolta delle leggi e decreti; biblioteca, archivio generale; casellario centrale;

7) prelievo sui capitoli di spesa di rappresentanza, spese casuali, nonché di quelle per l'acquisto di riviste, giornali, ed altre pubblicazioni nei limiti delle somme assegnate;

8) sussidi al personale addetto alla propria segreteria;

9) autorizzazione e liquidazione delle missioni in territorio nazionale al personale addetto alla propria segreteria;

10) concessione di permessi sindacali, relativamente al personale di cui ai punti 2) e 3);

11) tutti gli affari per i quali è delegato di volta in volta dal Ministro.

Art. 2.

I provvedimenti relativi alla cessazione dal servizio (per qualsiasi causa) del personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia sono attribuiti al Sottosegretario di Stato on. avv. Vincenzo Sorice, secondo la propria competenza in materia di personale.

Art. 3.

È altresì delegata al Sottosegretario di Stato on. avv. Vincenzo Sorice, anche durante la presenza del Ministro, la firma degli atti e provvedimenti relativi alle materie suindicate, ad eccezione degli atti qui sotto specificati:

1) atti e provvedimenti per i quali una particolare disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità della delegazione;

2) atti e provvedimenti di contenuto politico e che abbiano indirettamente riflessi politici, oltre che atti e provvedimenti che riguardino questioni di massima;

3) provvedimenti relativi alla destinazione al Ministero del personale civile di qualsiasi categoria ed alle assunzioni dirette di personale civile delle varie categorie previste dalle vigenti disposizioni di legge;

4) atti e provvedimenti che implichino direttamente o indirettamente variazioni di bilancio;

5) provvedimenti da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica;

6) «Visto» sulle leggi e sui decreti del Presidente della Repubblica;

7) richieste di registrazione con riserva alla Corte dei conti di atti e decreti in seguito a conferma di decisione del Consiglio dei Ministri;

8) ordini al capo della Ragioneria per impegni riguardo ai quali questi abbia ritenuto di non poter apporre il visto (art. 64 del decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulle contabilità generale dello Stato).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 8 maggio 1991

Il Ministro: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1991
Registro n. 35 Giustizia, foglio n. 68

91A2759

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 giugno 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Associazione albergatori Abetone - Società cooperativa a r.l.», in Abetone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 ottobre 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa mista «Associazione albergatori Abetone - Società cooperativa a r.l.», con sede in Abetone (Pistoia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa mista «Associazione albergatori Abetone - Società cooperativa a r.l.», con sede in Abetone (Pistoia), costituita per rogito notaio dott. Giulio Cesare Cappellini in data 20 novembre 1985, repertorio n. 13198, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. dott. Aldo Migliorini, via Monterosa, 6, Poggibonsi (Siena), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1991

Il Ministro: MARINI

91A2810

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 31 dicembre 1990.

Ammissione al finanziamento di progetti per la realizzazione di interventi di bonifica.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Visto l'art. 9-*ter* del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni nella legge 9 novembre 1988, n. 475;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1989, n. 155;

Visto il proprio decreto 16 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 26 maggio 1989;

Viste le risultanze dell'istruttoria tecnica espletata, secondo i criteri e le modalità fissati dal citato decreto 16 maggio 1989, della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale;

Ritenuto che le proposte di finanziamento della predetta commissione siano meritevoli di approvazione, comprese le proposte di prescrizione della stessa formulate in ordine ai criteri realizzativi dei singoli interventi;

Ritenuto che i finanziamenti debbano essere modulati in rapporto all'effettivo rispetto di dette prescrizioni;

Considerato che, in base al decreto 16 maggio 1989, il tempo massimo per la realizzazione degli interventi è fissato in dodici mesi dalla data di concessione del contrituto;

Tenuto conto dell'esigenza di definire le attività di controllo e di verifica periodica dello stato di avanzamento lavori e le modalità per il trasferimento dei fondi ai soggetti titolari degli interventi approvati;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono ammessi al finanziamento gli interventi elencati nell'allegato 1 che è parte integrante del presente decreto, per gli importi e con le prescrizioni indicati nell'allegato medesimo.

2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le amministrazioni titolari dovranno provvedere all'avviamento delle attività previste dandone immediata comunicazione al Ministero dell'ambiente.

3. I finanziamenti sono attribuiti alle singole amministrazioni al lordo spese e commissioni per il trasferimento dei fondi.

4. In relazione ai finanziamenti di cui al presente decreto, è autorizzato l'impegno della complessiva somma di lire 63.750 milioni.

Art. 2.

1. Con riferimento alle osservazioni riportate in premessa si dispone, in favore delle amministrazioni titolari, l'erogazione di una prima quota del finanziamento pari al 50% del finanziamento concesso.

2. Le amministrazioni titolari entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di avviamento delle attività comunicano al Ministero dell'ambiente lo stato d'avanzamento dei lavori e documentano l'avvenuto adempimento delle eventuali prescrizioni formulate dalla commissione tecnico-scientifica.

3. Il Ministero dell'ambiente, previa verifica congiunta del servizio «Prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale» e della commissione tecnico-scientifica da effettuarsi entro i successivi trenta giorni, provvede al trasferimento della residua quota del 50 per cento del finanziamento anche mediante distinte erogazioni, in relazione all'effettivo sviluppo dei singoli interventi.

Art. 3.

1. La regolare programmazione e realizzazione delle attività di cui al presente decreto è sottoposta al controllo di un'apposita commissione di vigilanza, nominata con decreto del Ministro dell'ambiente, i cui componenti sono scelti tra persone di adeguata qualificazione tecnico-amministrativa.

2. La commissione di vigilanza, sulla base di criteri generali indicati dal Ministero dell'ambiente su proposta della commissione tecnico-scientifica:

vigila sul rispetto delle modalità tecniche e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al presente decreto, esprimendo in proposito specifico parere anche ai fini della determinazione degli importi da erogare;

esprime il proprio parere sulle rischieste di varianti;

segnala, previo accertamento effettuato da parte dei propri componenti, eventuali interruzioni delle attività ed ulteriori fatti destinati a compromettere il compiuto, regolare e tempestivo svolgimento delle attività;

propone all'amministrazione ogni misura ritenuta utile ai fini della ottimale realizzazione delle attività.

3. La commissione di vigilanza trasmette le risultanze delle proprie attività, i pareri, le segnalazioni e le proposte di cui al presente articolo al Ministro dell'ambiente nonché, per quanto di competenza, alla commissione tecnico-scientifica.

4. Il soggetto responsabile della esecuzione delle attività è tenuto ad assicurare alla commissione di vigilanza tutta l'assistenza necessaria.

5. Gli oneri comunque connessi alle attività della commissione di vigilanza sono posti a carico del soggetto beneficiario del finanziamento nel limite massimo della somma corrispondente allo 0,50% del finanziamento stesso, che verrà proporzionalmente erogata a valere sui singoli ratei di pagamento effettuati a favore del soggetto beneficiario.

Per le finalità di cui all'art. 1 è assunto l'impegno di lire 63.750 milioni con imputazione in conto residui del cap. 7702 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1990.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1991
Registro n. 2 Ambiente, foglio n. 57

ALLEGATO 1

ELENCO DEI PROGETTI FINANZIATI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA (1989)

Cod. Prog.	Regione	Titolo del progetto	Soggetto Titolare	Finanz. concesso (*)	Note
1	Abruzzo	Discariche Com.Mont."Maiella e Morone"e sponde f.Pescara (PE)	Regione Abruzzo	3800.00	1
*****	T O T A L E Abruzzo	*** N.ro Prog. 1 ******	************************	3800.00	****
2	Emilia Romagna	Aree contaminate da RS Castel S. Giovanni + 9 Comuni (PC)	Provincia di Piacenza	1038.96	
3	Emilia Romagna	Ris. discarica della societa' METALFER (PR)	Comune di Parma	1443.00	
4	Emilia Romagna	Bonif. da R.T.N. nell'area a verde pubblico "Le Paulonie" RE	Comune di Reggio Emilia	2111.59	
6	Emilia Romagna	Bonif. discariaca R.S.U. in loc. Pista Com. di Sassuolo (MO)	Comune di Sassuolo	1396.82	
7	Emilia Romagna	Imp. captaz./eliminaz. biogas nella discarica "Guelfal" (BO)	Comune di Bologna	1414.14	
8	Emilia Romagna	Ris. bonif. discarica R.I. in loc. Rossetta (Bagnocavallo RA)	Comune di Bagnocavallo	1651.75	
*****	T O T A L E Emilia Romagna	*** N.ro Prog. 6 ******	************************	9056.26	****
1	Liguria	Bonif.rif.diga foranea, Molo Duca di Galliera Porto di Genova	Regione Liguria	2737.85	
*****	T O T A L E Liguria	*** N.ro Prog. 1 ******	************************	2737.85	****
1	Lombardia	Bonif. bacini torrenti Rile e Tenore Com.Cassano Magnago (VA)	Regione Lombardia	3751.50	1
4	Lombardia	Ex C.E.P. di Carpiano demolizione impianti e bonifica terreni	Regione Lombardia	3751.50	1
5	Lombardia	Bonif. area dispersione fognatura urbana (Com.Dairago MI)	Comune di Dairago (MI)	1443.00	
6	Lombardia	Bonif. discarica abusiva di R.S.T.N. (Com. Voghera PV)	Comune di Voghera	3367.00	
7	Lombardia	Bonif. discarica ex "Porto di Mare" (MI)	Comune di Milano	3655.60	1
8	Lombardia	Bonif.disc.ab. Comune di Acquanegra sul Chiese (MN)	Provincia di Mantova	1295.80	
12	Lombardia	Sistemazione ambientale Com. Villa Cortese (Prov. Milano)	Com.Villa Cortese (MI)	3088.00	2
14	Lombardia	Bonif. discarica di Gerenzano 1 - settore di colmo (VA)	Comune di Milano	3703.50	1
*****	T O T A L E Lombardia	*** N.ro Prog. 8 ******	************************	24055.90	****
1	Marche	Bonif. ex discarica R.S.U. di Collegiglioni (Fabriano - AN)	Regione Marche	2012.50	
*****	T O T A L E Marche	*** N.ro Prog. 1 ******	************************	2012.50	****
3	Piemonte	Bonif. discarica in Salmour (Cuneo)	Regione Piemonte	3762.28	
*****	T O T A L E Piemonte	*** N.ro Prog. 1 ******	************************	3762.28	****
1	Sicilia	Bonif. discarica sul fiume Alcantara - Taormina (ME)	Prov. Messina	3817.00	1
4	Sicilia	Risanamento area adibita a discarica	Comune di Partinico	2134.00	4
*****	T O T A L E Sicilia	*** N.ro Prog. 2 ******	************************	5951.00	****
1	Toscana	Bonif. area inceneritore citta' di Firenze	Comune di Firenze	3751.80	3

(*) Importi espressi in milioni di Lire

ALLEGATO 1

ELENCO DEI PROGETTI FINANZIATI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA (1989)

Cod. Prog.	Regione	Titolo del progetto	Soggetto Titolare	Finanz. concesso (*)	Note
2	Toscana	Bonif. discarica loc. "Salanetti" Capannori (LU)	Comune di Capannori	1635.40	
*****	T O T A L E Toscana	*** N.ro Prog. 2 ******	*************************	5387.20	****
1	Veneto.	Bonif. ex cava in Campardo di Cordignano (Prov. Treviso)	Regione Veneto	3751.80	1
2	Veneto	Ris. ex imp. incenerimento di Valdagno (VI)	Regione Veneto	3235.21	
*****	T O T A L E Veneto	*** N.ro Prog. 2 ******	*************************	6987.01	****

T O T A L E G E N E R A L E : *** N.ro Prog. 24 ******	63750.00

(*) Importi espressi in milioni di Lire

NOTE :

1) Il finanziamento concesso e' quello ritenuto congruo per l'esecuzione di tutte le attivita'

2) L'intervento dovra' essere realizzato in un anno, come risulta dal piano finanziamento proposto

3) Il finanziamento concesso e' finalizzato alla messa in sicurezza del cumulo di maggiori dimensioni, comprensivo delle seguenti opere:
- realizzazione del diaframma bentonico;
- realizzazione del diaframma in calcestruzzo;
- copertura finale dell'area;
- voci nn. 4,5,6,8,9,12,13,14 dal punto 2.1.4. della scheda progetto.

4) Il finanziamento concesso e' finalizzato alle sole attivita' di bonifica con esclusione delle opere idrauliche sul torrente e gli argini

91A2760

DECRETO 31 dicembre 1990.

Approvazione e ammissione al finanziamento di progetti relativi all'integrazione e allo sviluppo di sistemi informativi e di monitoraggio di regioni ed enti locali.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visti la legge e il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza la spesa complessiva di lire 870 miliardi per la realizzazione di un programma di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, e in particolare la lettera *e)* che autorizza per l'anno 1988 la spesa di lire 70 miliardi per la progettazione e l'avvio di un sistema nazionale informativo e di monitoraggio ambientale;

Vista la deliberazione 5 agosto 1988 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che definisce il programma degli interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, e destina segnatamente lire 35 miliardi per l'integrazione e lo sviluppo di sistemi informativi e di monitoraggio di regioni ed enti locali;

Viste le risultanze dell'istruttoria eseguita dalla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306 che, all'art. 11, comma 3, attribuisce al servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la realizzazione sullo stato dell'ambiente il compito di curare la costituzione e la gestione della banca dati del Ministero, nonché i relativi collegamenti con centri di elaborazione dati di altre amministrazioni ed enti;

Viste la nota n. 993/GAB del 9 agosto 1990 con la quale si disponeva che il citato servizio provedesse agli adempimenti di competenza connessi ai progetti relativi al sistema informativo concernenti gli interventi indicati al punto 3 del paragrafo 7.3 della citata deliberazione del CIPE; e la successiva nota n. 1052/GAB del 14 settembre 1990 di trasmissione della relazione tecnica riferita ai progetti medesimi;

Vista la relazione conclusiva del servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente n. 7273/VIA/D2 trasmessa in data 14 dicembre 1990;

Ritenuto che ai sensi della lettera *c)*, punto 12.1, della citata deliberazione del CIPE occorre procedere all'approvazione dei progetti ammessi al finanziamento nonché alla determinazione delle misure dei relativi finanziamenti;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati e ammessi al finanziamento i progetti, relativi all'integrazione e allo sviluppo di sistemi informativi e di monitoraggio di regioni ed enti locali, individuati nell'allegato *A* al presente decreto, per complessive lire 35 miliardi.

Art. 2.

Le modalità di erogazione del finanziamento e le forme di esecuzione delle attività di verifica e di controllo sono contenute nell'allegato *B* al presente decreto.

Art. 3.

Per le finalità di cui al precedente art. 1 si provvederà mediante impegno che si autorizza sul cap. 7951 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1990 - residui 1988, per l'importo complessivo di lire 35 miliardi.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1990

Il Ministro: RUFFOLO

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1991
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 110

ALLEGATO *A*

ELENCO DEI PROGETTI FINANZIATI

Regione Abruzzo.

Progetto: «Sviluppo del sistema informativo territoriale per salvaguardia parchi e zone maggiore qualità ambientale».
Finanziamento: lire 1.000 milioni.

Regione Basilicata.

Progetto: «Sistema informativo e di monitoraggio ambientale integrato».
Finanziamento: lire 1.000 milioni.

Regione Calabria.

Progetto: «Sistema di controllo ambientale (prima fase realizzazione)».
Finanziamento: lire 1.998 milioni.

Regione Campania.

Progetto: «Sistema informativo per la creazione del catasto delle acque (integrazione e sviluppo)».
Finanziamento: lire 2.000 milioni.

Provincia di Caserta.

Progetto: «Sistema informativo ambientale e reti di monitoraggio».
Finanziamento: lire 1.950 milioni.

Regione Emilia-Romagna.

Progetto: «Completamento del monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee su scala regionale con interventi su aree significative».
Finanziamento: lire 1.700 milioni.

Provincia di Ferrara.

Progetto: «Sistema informativo ambientale e rete di monitoraggio della provincia di Ferrara».
Finanziamento: lire 1.200 milioni.

Regione Lazio.

Progetto: «P.A.R.C.O. - Sistema informativo integrato monitoraggio parametri qualità ambientale, controllo sistemi idrici, inquinamento urbano, aria».
Finanziamento: lire 1.334 milioni.

Comune di Roma.
Progetto: «Sistema di monitoraggio inquinamento acustico ambientale e realizzazione mappe rumore urbano».
Finanziamento: lire 1.334 milioni.

Comune di Roma.
Progetto: «Monitoraggio inquinamento chimico-fisico ambientale esterno e spazi abitativi centro storico e analisi sensibilità ambientale».
Finanziamento: lire 1.334 milioni.

Provincia di La Spezia.
Progetto: «Sistema informativo monitoraggio marino costiero».
Finanziamento: lire 1.300 milioni.

Regione Lombardia.
Progetto: «Integrazione e sviluppo di sistemi informativi e di monitoraggio della regione Lombardia».
Finanziamento: lire 4.000 milioni.

Comune di Milano.
Progetto: «SIA/MI - Progetto per il disegno e la realizzazione del sistema informativo integrato "Ambiente" per la città di Milano».
Finanziamento: lire 2.150 milioni.

Parco Lombardo del Ticino.
Progetto: «Monitoraggio delle risorse idriche e degli ecosistemi forestali e formazione di sistema informativo ambientale nel Parco lombardo della Valle del Ticino».
Finanziamento: lire 2.000 milioni.

Regione Marche.
Progetto: «Sistema informativo e monitoraggio ambientale (integrazione e sviluppo)».
Finanziamento: lire 1.200 milioni.

Regione Molise.
Progetto: «Sistema informativo per il monitoraggio ambientale della regione Molise».
Finanziamento: lire 1.300 milioni.

Regione Piemonte.
Progetto: «Monitoraggio risorse idriche, utenze, scarichi: M.A.R.I.U.S.».
Finanziamento: lire 2.000 milioni.

Regione Toscana.
Progetto: «Sistema di supervisione e supporto decisioni per monitoraggio ambientale (progettazione e realizzazione)».
Finanziamento: lire 1.000 milioni.

Regione Toscana.
Progetto: «Sistema informativo epidemiologico e gestione servizi multizonali di prevenzione».
Finanziamento: lire 1.000 milioni.

Regione Umbria.
Progetto: «Rete monitoraggio ambientale (potenziamento e integrazione in un sistema informativo ambientale)».
Finanziamento: lire 1.300 milioni.

Regione Veneto.
Progetto: «Prima fase di integrazione della rete regionale e nodo funzionale dell'ambiente».
Finanziamento: lire 1.400 milioni.

Provincia autonoma di Bolzano.
Progetto: «Sistema informativo ambientale e reti di monitoraggio (1° stralcio - Rete qualità acque)».
Finanziamento: lire 1.500 milioni.

ALLEGATO *B*

1) *Programma esecutivo*

Il soggetto ammesso al finanziamento elabora entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* un programma esecutivo delle attività che proponga, tra l'altro, la tipologia e i tempi per il controllo e la verifica dello stato di avanzamento della realizzazione degli interventi finanziati.

Qualora il soggetto ammesso debba procedere ad indire procedure di selezione degli esecutori, sono inviati al Ministero dell'ambiente i relativi capitolati tecnici prima della loro approvazione. Il Ministero dell'ambiente può richiedere, nel termine di quindici giorni modifiche intese a garantire la migliore riuscita del progetto.

2) *Modalità di erogazione*

L'erogazione del finanziamento è determinata in tre rate come segue:

10% dell'importo complessivo all'approvazione da parte del comitato di vigilanza di cui al punto 3) del programma esecutivo di cui al precedente punto 1);

50% dell'importo complessivo a stato di avanzamento dell'intervento;

40% a saldo.

Il Ministero dell'ambiente provvederà a corrispondere dette rate direttamente ai soggetti esecutori del progetto espressamente indicati dalle amministrazioni centrali ed enti finanziati.

3) *Comitato di vigilanza*

L'approvazione del programma esecutivo, ovvero dei capitolati tecnici nonché l'attività di controllo e di verifica, di cui al precedente punto 1), è affidata ad un comitato di vigilanza nominato dal Ministro dell'ambiente su proposta del dirigente generale del servizio valutazione impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente.

Le spese di funzionamento del comitato di vigilanza sono a carico del soggetto ammesso al finanziamento fino ad un massimo dello 0,75% dell'importo del progetto.

4) *Obblighi del soggetto finanziato*

Conformemente a quanto contenuto al par. 3 della sezione IV della deliberazione 5 agosto 1988 del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il soggetto titolare del finanziamento assume, per i cinque anni successivi alla realizzazione del progetto, l'obbligo di:

mettere a completa disposizione, a richiesta del Ministero dell'ambiente, tutti i dati ambientali in possesso;

predisporre e realizzare l'interfaccia con il centro del sistema informativo del Ministero dell'ambiente per l'accesso a selezioni concordate di dati nell'ambito di quelli in possesso della regione o dell'Ente;

predisporre e realizzare l'accesso diretto dell'unità centrale del Ministero dell'ambiente ai dati disaggregati di sorgente ovvero a fornire periodici aggiornamenti concordati su supporto magnetico;

ed inoltre si obbliga a:

consentire in qualunque momento l'accesso alle strutture operative di funzionari del Ministero dell'ambiente all'uopo incaricati;

garantire in permanenza l'efficienza del sistema e il miglior funzionamento dei relativi beni strumentali;

non utilizzare i dati acquisiti per scopi estranei a quelli istituzionali.

5) *Compenso e proprietà dei beni strumentali*

A titolo di compenso per le prestazioni di cui al precedente punto 4), è riservata al soggetto titolare del finanziamento l'esclusiva proprietà dei beni strumentali.

91A2789

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 giugno 1991.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991/1996.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1991, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991/1996;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991/1996, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991/1996 per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di lire 95,95%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 23 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1991.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 14 del predetto decreto ministeriale 23 maggio 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° dicembre ed il 1° giugno di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° luglio 1991/1996.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su lire 4,05 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° giugno 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dello 0,75%, sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 95,95% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lire oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 1° luglio 1991.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 1° luglio 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato da quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 luglio 1991; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trentadue giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 1° giugno 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 3 luglio 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dall'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trentadue giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991/1996; esse avranno inizio il 3 luglio 1991 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quitanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1991
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 222

91A2782

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 giugno 1991.

Indicazioni sulle finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 1 e 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati» ed in particolare l'art. 2, comma 3, che demanda al Ministro della sanità la fissazione delle indicazioni relative alle finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori volontari del sangue;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

1. Rientrano fra le associazioni e federazioni dei donatori di sangue quelle che, escluso ogni fine di lucro:

a) si ispirano, nei rispettivi statuti, ai valori umani e solidaristici della donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti;

b) sono formate da cittadini donatori volontari o che già lo siano stati;

c) improntano l'organizzazione e la struttura degli organi associativi al principio democratico.

2. A tal fine gli atti istitutivi e regolamentari delle associazioni e delle federazioni dei donatori di sangue debbono essere informati alla più ampia partecipazione dei cittadini ed a criteri democratici di gestione dell'ordinamento interno.

Art. 2.

1. Le associazioni e le federazioni dei donatori di sangue, legalmente costituite e riconosciute, ammesse a concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale perseguono i seguenti scopi:

a) promozione dell'informazione e della educazione al dono del sangue e della educazione alla salute nella popolazione, con interventi a livello nazionale, regionale e locale;

b) promozione e sviluppo della coscienza trasfusionale;

c) offerta del sangue da parte dei soci, senza vincoli sulla destinazione;

d) adesione al programma nazionale per il raggiungimento dell'autosufficienza ematica come stabilito nella legge 4 maggio 1990, n. 107 e secondo le direttive e raccomandazioni dell'O.M.S., della CEE e del Consiglio d'Europa.

Art. 3.

1. Le associazioni e le federazioni dei donatori di sangue possono concorrere ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, secondo i rispettivi piani sanitari regionali, mediante convezioni da stipulare con le regioni in conformità allo schema tipo previsto dall'art. 1, comma 8, della legge n. 107/1990.

2. La stipula delle convenzioni indicate al comma 1 è condizionata alla verifica della conformità degli statuti delle associazioni e federazioni contraenti alle indicazioni del presente decreto.

Art. 4.

1. Le associazioni e le federazioni dei donatori di sangue esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono tenute ad adeguare, ove necessario, il proprio statuto alle indicazioni del presente decreto entro un anno dalla sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A2784

DECRETO 12 giugno 1991.

Disposizione sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi derivati, per uso terapeutico, profilattico e diagnostico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visti gli articoli 4, comma 1, punto 6, e l'art. 6, primo comma, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, recante la «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati»;

Visto in particolare l'art. 15, comma 1 e 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, che autorizza il Ministro della sanità a fissare le modalità per l'importazione ed esportazione del sangue umano conservato e dei suoi derivati;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1990, che stabilisce le «caratteristiche e modalità per le donazioni del sangue ed emoderivati»;

Sentito il parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, di cui all'art. 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107, nominata con decreto del Ministro della sanità il 26 giugno 1990;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importazione di sangue umano, emocomponenti, plasma, plasmaderivati ad uno stato intermedio di lavorazione, per uso terapeutico, profilattico e diagnostico, viene autorizzata di volta in volta dal Ministero della sanità, anche in relazione allo stato di avanzamento del piano di incremento produttivo di plasma nazionale.

2. Il Ministero della sanità consente l'importazione dei suddetti prodotti dopo aver accertato l'origine del sangue o del plasma e dopo aver acquisito da parte delle autorità sanitarie e dei produttori dei Paesi esportatori le garanzie necessarie e i dettagli delle metodiche utilizzate per assicurare la protezione dei donatori e dei riceventi.

3. L'autorizzazione è altresì concessa a condizione che il richiedente sia in grado di eseguire sul prodotto importato i controlli previsti dalla Farmacopea ufficiale, stabiliti con appositi provvedimenti del Ministero della sanità e raccomandati da norme internazionali e possa assicurare in qualsiasi momento e per qualsiasi evenienza la documentazione relativa alla selezione dei donatori.

4. I requisiti cui debbono corrispondere le importazioni di plasma e di plasmaderivati sono fissati almeno con cadenza annuale su proposta del Consiglio superiore di sanità, sentite la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale e la Commissione nazionale AIDS, tenendo conto delle acquisizioni scientifiche in materia e della esigenza di realizzare l'autosufficienza nazionale.

Art. 2.

1. Nei casi di necessità e urgenza determinati da eventi straordinari il Ministero della sanità può procedere direttamente all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 e alla successiva distribuzione tramite centri regionali di coordinamento e compensazione, di cui all'art. 4, comma 2, lettera *a)*, della legge 4 maggio 1990, n. 107.

Art. 3.

1. L'esportazione dei prodotti di cui all'art. 1 potrà essere consentita a condizione che risulti prioritariamente soddisfatto il fabbisogno nazionale relativo allo specifico prodotto per il quale viene chiesta l'autorizzazione all'esportazione.

2. I prodotti esportati devono essere sottoposti a tutti i controlli di cui all'art. 1.

Art. 4.

1. La domanda di autorizzazione di importazione o esportazione deve essere indirizzata al Ministero della sanità, Direzione generale del servizio farmaceutico e deve indicare:

a) il tipo di prodotto e la quantità che si intende importare o esportare;
b) la destinazione d'impiego;
c) il Paese di provenienza o di destinazione;
d) il mezzo di trasporto designato;
e) la frontiera di passaggio.

2. Alla domanda deve essere allegata una attestazione responsabilizzante relativa ai controlli di cui all'art. 1, comma 2 e 3.

Art. 5.

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione la importazione o l'esportazione di campioni di sangue, siero o plasma umani destinati ad indagini diagnostiche sui campioni stessi. Detti campioni devono essere contenuti in recipienti preferibilmente di materiale infrangibile, chiusi ermeticamente e confezionati in modo tale da rendere impossibile lo spargimento all'esterno del loro contenuto in caso di rottura, a salvaguardia del personale addetto alla manipolazione dei campioni stessi.

Art. 6.

1. L'importazione di specialità medicinali costituite da plasmaderivati legalmente in commercio nel Paese di provenienza ma non ancora registrate in Italia è sottoposta ad autorizzazione del Ministero della sanità e può essere consentita in caso di mancanza di analoghe alternative terapeutiche e a condizione che:

a) le specialità medicinali stesse risultino preparate nei Paesi d'origine con requisiti equivalenti a quelli richiesti nello Stato;
b) la richiesta di importazione sia accompagnata da dichiarazione del sanitario che si assume la responsabilità dell'impiego caso per caso, vidimata dalla competente autorità sanitaria locale.

Art. 7.

1. Alle autorità sanitarie di frontiera è demandata la vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 giugno 1991

Il Ministro: DE LORENZO

91A2783

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 febbraio 1991.

Ricostituzione per il biennio 1991-92 della commissione ministeriale incaricata di esprimere il parere in ordine alle tariffe e alle condizioni generali di polizza per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 4;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, concernente il trattamento economico di missione, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1989, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione ministeriale prevista dalla citata legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1989, con il quale si è provveduto alla sostituzione di un membro della citata commissione;

Visto l'art. 30-*bis* del citato regolamento concernente la durata dell'incarico per i componenti della predetta commissione;

Rilevato che occorre provvedere al rinnovo della commissione stessa per il prossimo biennio;

Vista la lettera in data 22 novembre 1990, con la quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni ha designato il proprio rappresentante;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto la commissione ministeriale prevista dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è composta come segue:

Proia dott. Vincenzo, direttore generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Pietrobono dott. Franco, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, quale gestore del conto consortile;

Falcione dott. Alessandro, esperto;

Filippi prof. Enrico, esperto;

Gherardi dott.ssa Gabriella, esperto;

Pastorino dott. Davide, esperto;

Zimolo dott. Armando, esperto.

Il prof. Enrico Filippi è nominato presidente della commissione.

Le funzioni di segreteria saranno espletate dal dottor Mario Spigarelli, primo dirigente nel ruolo delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Art. 2.

Ai membri della commissione, di cui al precedente art. 1, estranei all'amministrazione, compete il trattamento di missione previsto per il dirigente generale delle amministrazioni dello Stato. La relativa spesa sarà a carico del cap. 1092 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1991 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1991
Registro n. 8 Industria, foglio n. 279

91A2785

DECRETO 14 marzo 1991.

Sostituzione di un membro della commissione ministeriale incaricata di esprimere il parere in ordine alle tariffe e alle condizioni generali di polizza per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 4;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, concernente il trattamento economico di missione, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1991, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione ministeriale prevista dalla citata legge 26 febbraio 1977, n. 39, per il biennio 1991-93;

Vista la lettera in data 25 febbraio 1991, con la quale il dott. Armando Zimolo ha rassegnato le dimissioni da componente della predetta commissione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto membro dimissionario;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il dottor Florindo De Santis è chiamato a far parte della commissione ministeriale prevista dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, in sostituzione del dott. Armando Zimolo, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 1991

Il Ministro: BATTAGLIA

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1991
Registro n. 8 Industria, foglio n. 278

91A2786

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 giugno 1991.

Autorizzazione all'acquisto di cinquanta padiglioni igienici per le esigenze connesse all'alloggio dei profughi albanesi. (Ordinanza n. 2142/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1991, con cui l'on. Margherita Boniver, Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione, è stato nominato Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative, volte a fronteggiare i gravi problemi conseguenti allo straordinario afflusso di cittadini albanesi;

Visto il telegramma n. 555/Immigr./1 in data 12 giugno 1991 con il quale il summenzionato Commissario straordinario ha chiesto, in forza dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1991, che il Ministro per il coordinamento della protezione civile disponga, avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli con l'art. 1, comma secondo, del succitato decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, l'acquisto di cinquanta padiglioni igienici al prezzo unitario presunto in circa lire 20 milioni, da installare nei campi di raccolta dei menzionati cittadini albanesi;

Considerata l'assoluta urgenza di provvedere al riguardo;

Ritenuto che, trattandosi di manufatti che il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, ha già acquistato per la dotazione dei propri C.A.P.I., appare opportuno incaricare il cennato Ministero di procedere a tale acquisto autorizzandolo ad avvalersi delle particolari procedure di urgenza, in deroga alle vigenti disposizioni;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per provvedere alle straordinarie esigenze connesse alla ricezione, all'assistenza, all'alloggio ed agli interventi igenico-sanitari connessi allo straordinario afflusso di cittadini albanesi, si autorizza il Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, a procedere all'acquisto di cinquanta padiglioni igienici al prezzo unitario presunto di lire 20 milioni circa.

Art. 2.

Per l'acquisto dei manufatti di cui all'art. 1 il citato Ministero dell'interno è autorizzato a procedere in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Per l'attuazione di quanto disposto dalla presente ordinanza è assegnato al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, un finanziamento di lire 1 miliardo, che sarà posto a carico del Fondo della protezione civile a valere sui fondi integrativi destinati a fronteggiare l'emergenza determinata dall'afflusso dei cittadini albanesi.

Nelle more dell'accreditamento di detti fondi integrativi è autorizzata l'anticipazione della suindicata somma di lire 1 miliardo sulle attuali disponibilità del citato Fondo della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1991

Il Ministro: CAPRIA

91A2830

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Galbiate dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione dell'ampliamento di un fabbricato da parte dell'ENEL di Como. (Deliberazione n. V/7070).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'ENEL di Como per la realizzazione di ampliamento fabbricato su area ubicata nel comune di Galbiate (Como), mappale 2030, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nella regolazione degli impianti di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Galbiate (Como), mappale 2030, dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Galbiate (Como) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 26 marzo 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A2766

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di lavori di ripristino di agibilità da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/7071).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Grosotto (Sondrio) per la realizzazione di lavori di ripristino agibilità su area ubicata nel comune di Grosotto (Sondrio), strada di montagna «Dovere Alte - Piana», sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nella salvaguardia della pubblica incolumità;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere in progetto;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Grosotto (Sondrio), strada di montagna «Dovere Alte - Piana», dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Grosotto (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 26 marzo 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A2765

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pisogne dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una linea telefonica da parte della S.I.P. (Deliberazione n. V/7072).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla soc. S.I.P. - agenzia di Brescia, per la realizzazione di linea telefonica su area ubicata nel comune di Pisogne (Brescia), mappali 3688, 3710, 3708, 3703, 3701, 3700, foglio 13, mappali 3921, 3925, 3926, 3915, foglio 22, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nell'assicurare il servizio telefonico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Pisogne (Brescia), mappali 3688, 3710, 3708, 3703, 3701, 3700, foglio 13, mappali 3921, 3925, 3926, 3915, foglio 22, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Pisogne (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 26 marzo 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A2764

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Malonno dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazionee il miglioramento fondiario della malga «Campello di Landò» da parte del comune stesso. (Deliberazione n. V/7073).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497; per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Malonno (Brescia) per la realizzazione di ristrutturazione e miglioramento fondiario della Malga Campello di Landò su area ubicata nel comune di Malonno (Brescia), mappali 5, 6, 7, 8, 17 (parte), 18 (parte), foglio 17, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nell'adeguamento igienico sanitario dei manufatti già esistenti e fatiscenti;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del mantenimento delle caratteristiche tipologiche delle zone di montagna degli edifici da ristrutturare;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Decreta:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Malonno (Brescia), mappali 5, 6, 7, 8, 17 (parte), 18 (parte), foglio 17, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Malonno (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 26 marzo 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A2763

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Torre Pallavicina dall'ambito territoriale n. 16 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per il completamento dell'attività estrattiva da parte della «Cava Telgata S.n.c. di Malusardi Romano & C.». (Deliberazione n. V/7074).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da «Cava Telgata» S.n.c. di Malusardi Romano & C. per la realizzazione di completamento attività estrattiva su area ubicata nel comune di Torre Pallavicina (Bergamo), mappale 160 parte, foglio 10, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dello specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* n. 1497/39, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 16, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti nel mantenimento di un'attività economica di importanza locale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere proposte;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accellerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 16, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Torre Pallavicina (Bergamo), mappale 160 parte, foglio 10, dall'ambito territoriale n. 16 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 16, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Torre Pallavicina (Bergamo), copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 26 marzo 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A2762

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sale Marasino dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione del miglioramento fondiario della malga «Casere e Ronchi» da parte della comunità montana Sebino Bresciano. (Deliberazione n. V/7075).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 presentata dalla comunità montana Sebino Bresciano per la realizzazione di miglioramento fondiario malga «Casere e Ronchi» su area ubicata nel comune di Sale Marasino (Brescia), mappali 255, 894, foglio 10, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 17, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel miglioramento ed adeguamento strutturale e sanitario dell'alpeggio;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del minimo impatto ambientale delle opere da realizzare rispetto all'esistente;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 17, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Sale Marasino (Brescia), mappali 255, 894, foglio 10, dall'ambito territoriale n. 17 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 17, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Sale Marasino (Brescia), copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 26 marzo 1991

Il Presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A2761

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» a conseguire un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1991, registro n. 27 Interno, foglio n. 247, sulla proposta del Ministro dell'interno, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Maria Corinna Modesta Lombardi, nata a Lodi il 3 febbraio 1904 ed ivi deceduta il 26 marzo 1988, con testamento olografo pubblicato dal notaio Paolo Riviera di Milano il 19 aprile 1988, n. 70723/4654 di repertorio e registrato a Milano il 3 maggio 1988 al n. 7877.

Il legato spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste nella somma di L. 21.200.000, pari al 20% del patrimonio della *de cuius*.

91A2799

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del decreto ministeriale 10 dicembre 1990 concernente lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Sammartino - Società cooperativa di produzione e lavoro», in Casapesenna.

Con decreto ministeriale 11 giugno 1991 il decreto ministeriale 10 dicembre 1990 limitatamente al numero d'ordine 15 che prevede lo scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissari liquidatori della società cooperativa di produzione e lavoro «Sammartino - Società cooperativa di produzione e lavoro», con sede in Casapesenna (Caserta) è stato revocato.

91A2800

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Trieste.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1991, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Trieste:

1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi (portabagagli, facchini e pesatori mercati agro-alimentari all'ingrosso cui si applichino o meno disposizioni speciali di legge, facchini degli scali ferroviari, facchini doganali, facchini generici, accompagnatori di bestiame) ed attività preliminari e complementari (insacco, pesatura, legatura, accatastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pulizia magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa e consegna, recapiti in loco, selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento o imballaggio di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari, mattazione e scuoiatura, abbattimento di piante destinate alla trasformazione in cellulosa o carta e simili con esclusione degli appartenenti alle compagnie e gruppi portuali riconosciuti come tali dall'autorità marittima ai sensi del codice della navigazione: 34ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 768.000 mensili;

2) trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la loro cooperativa risultino proprietari od affittuari:

a) di persone:

1) vetturini, barcaioli, gondolieri e simili;

2) tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili;

b) di merci per conto terzi:

1) autotrasportatori, autosollevatori, carrellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare compreso il montaggio e lo smontaggio quando questo richiede l'ausilio di gru, guardianaggio e simili);

2) trasportatori mediante animali e veicoli a trazione animale, trasportatori fluviali, lacuali, lagunari e simili ed attività preliminari e complementari (scavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili): 34ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 768.000 mensili;

3) attività accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili: 34ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 768.000 mensili;

4) attività varie: servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, barbieri ed affini, guide turistiche e simili, pulitori, netturbini, spazzacamini e simili, servizi di recapito fiduciario e simili (servitori di piazza): 34ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 768.000 mensili.

91A2773

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Campania, Veneto e Toscana.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia:

Decreto ministeriale n. 91/00351 del 7 giugno 1991

REGIONE CAMPANIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture interaziendali)

Avellino: piogge alluvionali dal 4 dicembre 1990 al 28 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Castelfranci, Chiusano di San Domenico, San Mango sul Calore.

Benevento:

piogge alluvionali del 20 maggio 1990 nel territorio dei comuni di Baselice, Castelfranco in Miscano, Castelvetere in Val Fortore, Foiano di Val Fortore, Ginestra degli Schiavoni, Montefalcone di Val Fortore, San Marco dei Cavoti;

piogge alluvionali del 14 luglio 1990 nel territorio dei comuni di Calvi, Ceppaloni, San Giorgio del Sannio, San Leucio del Sannio, San Nicola Manfredi, Sant'Angelo a Cupolo;

piogge alluvionali del 27 luglio 1990 nel territorio dei comuni di Circello, Fragneto l'Abate, Morcone, Pesco Sannita, Reino, Santa Croce del Sannio.

Decreto ministeriale n. 91/00349 del 7 giugno 1991

REGIONE VENETO

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle opere di bonifica)

Padova: piogge alluvionali del 17 ottobre 1990 nel territorio del comune di Codevigo.

Venezia: piogge alluvionali dal 17 ottobre 1990 al 18 ottobre 1990 nel territorio dei comuni di Caorle, Concordia Sagittaria, Eraclea, Mira, Portogruaro, Pramaggiore, Venezia.

Decreto ministeriale n. 91/00350 del 7 giugno 1991

REGIONE TOSCANA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, strutture aziendali)

Firenze: grandinate del 18 luglio 1990, del 25 luglio 1990, del 30 luglio 1990, del 7 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Borgo San Lorenzo, Dicomano, Londa.

Grosseto: tromba d'aria del 1° settembre 1990 nel territorio del comune di Gavorrano.

Siena: grandinate del 1° settembre 1990 nel territorio del comune di Montalcino.

Le regioni, Campania, Veneto e Toscana, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

91A2775

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Piemonte, Lombardia, Campania e Puglia.

Con i criteri ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 368 del 19 giugno 1991

REGIONE PIEMONTE

(per le provvidenze conseguenti ai danni alle produzioni agricole)

Ad integrazione del decreto ministeriale n. 90/273 del 3 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1990, la dichiarazione del carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-90 viene estesa al territorio dei comuni sottoelencati delle province di Alessandria, Cuneo e Torino per i danni arrecati alle produzioni agricole:

Alessandria: siccità del periodo 1° giugno 1990-14 ottobre 1990 nel territorio dei comuni di Casalnoceto, Sala Monferrato e Solonghello.

Cuneo: siccità del periodo 1° giugno 1990-30 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Albaretto Torre, Acceglio, Alto, Arguello, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barge, Barolo, Battifollo, Bellino, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Briga Alta, Brondello, Brossasco, Camerana, Canosio, Caprauna, Cardè, Carrù, Cartignano, Casalgraso, Casteldelfino, Castellar, Castelletto Uzzone, Castelnuovo Ceva, Castino, Celle Macra, Ceresole d'Alba, Cerreto Langhe, Ceva, Cortemilia, Costigliole Saluzzo, Cravanzana, Crissolo, Demonte, Dogliani, Dronero, Elva, Envie, Feisoglio, Frassino, Gambasca, Garessio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Isasca, La Morra, Lequio Berria, Lesegno, Levice, Lisio, Macra, Magliano Alpi, Manta, Marmora, Marsaglia, Martiniana Po, Melle, Mombasiglio, Monchiero, Mondovì, Montezemolo, Monticello d'Alba, Niella Belbo, Novello, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana, Pagno, Perletto, Perlo, Pezzolo, Valle Uzzone, Piasco, Piozzo, Pocapaglia, Polonghera, Pontechianale, Prazzo, Priero, Priola, Prunetto, Rifreddo, Roccaciglié, Roddino, Rossana, Sale Langhe, Saliceto, Sampeyre, San Benedetto Belbo, San Damiano Macra, Sanfront, San Michele Mondovì, Scagnello, Serravalle Langhe, Sommariva Perno, Stroppo, Torre Bormida, Trinità, Valmala, Venasca, Verzuolo, Villanova Mondovì, Villar San Costanzo, Viola, Cuneo.

Torino: siccità del periodo 1° giugno 1990-30 settembre 1990 nel territorio dei comuni di Balangelo, Novalesa, Orio Canavese, San Carlo Canavese, San Martino Canavese, Scarmagno, Susa, Carignano, Castelnuovo Nigra, Lombardore, Moncalieri, Sparone, Trofarello, Valtrato Soana, Vauda Canavese, Vico Canavese.

Decreto ministeriale n. 367 del 19 giugno 1991

REGIONE LOMBARDIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni alle opere di bonifica)

Ad integrazione del decreto ministeriale n. 90/281 del 12 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 1991, la dichiarazione del carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-90 viene estesa al territorio dei comuni sottoelencati della provincia di Pavia per i danni arrecati alle opere di bonifica:

Pavia, siccità periodo 1° giugno 1990-30 settembre 1990 nel territorio dei comuni di Godiasco, Ponte Nizza, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Val di Nizza, Bagnaria, Cecima, Varzi, Montesegale, Fortunago e Rocca Susella.

Decreto ministeriale n. 369 del 19 giugno 1991

REGIONE CAMPANIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni)

Ad integrazione del decreto ministeriale n. 90/273 del 3 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1990, la dichiarazione del carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-90 viene estesa ai territori dei comuni sottoelencati delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno per i danni arrecati alle produzioni agricole:

Avellino: siccità del periodo 15 aprile 1990-30 novembre 1990 nel territorio dei comuni di Bagnoli Irpino, Castelfranci, Cassano Irpino, Castelvetere sul Calore, Chiusano di San Domenico, Montella, Montemarano, Nusco, San Mango sul Calore, Santa Lucia di Serino, Santo Stefano del Sole, Serino, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Volturara Irpina, Calabritto, Caposele e Senerchia.

Caserta: siccità del periodo 1° novembre 1989-31 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Calvi Risorta, Camigliano, Teano, Sessa Aurunca, Valle di Maddaloni, Santa Maria a Vico, Riardo, Vairano Patenora e Pietravairano.

Napoli: siccità del periodo 1° gennaio 1990-30 settembre 1990 nel territorio dei comuni di Massalubrense, Sorrento, Sant'Agnello, Piano di Sorrento, Meta di Sorrento, Vico Equense, Agerola, Pimonte, Casola di Napoli, Lettere, Castellammare di Stabia, Gragnano, Capri, Anacapri, Procida, Ischia, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio d'Ischia, Roccarainola, Tufino, Comiziano, Casamarciano, Visciano, San Paolo Belsito, Carbonara di Nola, Liveri, Nola, Palma Campania, San Sebastiano al Vesuvio, Cercola, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana, Ottaviano, S. Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscotrecase, Torre del Greco, Ercolano, Portici, San Giorgio a Cremano.

Salerno: siccità del periodo 1° novembre 1989-31 agosto 1990 nel territorio dei comuni di: Agropoli, Battipaglia, Bellizzi, Capaccio, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Eboli, Giungano, Montecorvino Pugliano, Pertosa, Pontecagnano Faiano, Salerno, Salento.

Decreto ministeriale n. 370 del 19 giugno 1991

REGIONE PUGLIA

(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni e alle strutture aziendali)

Ad integrazione del decreto ministeriale n. 90/65 del 2 agosto 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 7 settembre 1990, e del decreto ministeriale n. 275 del 3 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1990, la dichiarazione del carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-90 viene estesa ai territori dei comuni di Barletta e Canosa in provincia di Bari per i danni arrecati alle produzioni agricole.

La eccezionalità dello stesso evento siccitoso è estesa anche ai danni a carico delle strutture aziendali in vari comuni della provincia di Bari e Taranto, elencati negli stessi decreti ministeriali avanti richiamati.

Le regioni Piemonte, Lombardia, Campania e Puglia ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni

91A2801

Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalità di eventi calamitosi verificatisi nelle regioni Lombardia, Liguria e Friuli-Venezia Giulia.

Con i decreti ministeriali emanati nelle date appresso indicate è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4, della legge n. 590/81, l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi riportati a fianco di ciascuna provincia.

Decreto ministeriale n. 91/00331 del 7 giugno 1991

REGIONE LOMBARDIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni, opere di bonifica)

Milano: grandinate del 10 luglio 1990 nel territorio dei comuni di Livraga, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Senna Lodigiana.

Pavia: piogge persistenti dal 6 agosto 1990 al 12 agosto 1990 nel territorio dei comuni di Godiasco, Montecalvo Versiggia.

Decreto ministeriale n. 91/00352 del 7 giugno 1991

REGIONE LIGURIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali)

Savona: eccesso di neve dell'8 dicembre 1990, del 9 dicembre 1990 nel territorio dei comuni di Castelvecchio di Rocca Barben, Erli, Orco Feglino, Quiliano, Rialto, Savona, Toirano, Vado Ligure, Zuccarello.

Decreto ministeriale n. 91/00353 del 7 giugno 1991

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
(per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle strutture aziendali, strutture interaziendali)

Udine:

piogge alluvionali del 25 novembre 1990 nel territorio dei comuni di Ampezzo, Arta Terme, Cercivento, Lauco, Paluzza, Pulfero, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Zuglio;

venti impetuosi del 25 novembre 1990 nel territorio dei comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Gemona del Friuli, Latisana, Palazzolo dello Stella, Paularo, Resia, Ronchis, Socchieve, Tolmezzo, Venzone, Verzegnis, Zuglio.

Le regioni Liguria, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvederanno alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi previste dalla legge n. 590 del 15 ottobre 1981, e successive modificazioni ed integrazioni.

91A2802

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 4 maggio 1991 è stata revocata, a seguito di rinuncia dell'impresa Scam S.r.l., con sede in Modena, via Bellaria, 164, l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio dei sottoelencati presidi sanitari registrati con i decreti ed ai numeri accanto a ciascuno indicati;

Prodotto	Numero registrazione	Data
Vaposil 25	0183	20-11-1971
Amiter	3355	25-10-1979
Nicotix	1654	12-11-1974
Neomitiscam K	0291	17- 2-1972
Fonofos Scam-Frilon 5G	0520	30- 5-1972
Gheobrom	7245	26-11-1987
Endoscle PB	2901	23-12-1978
Defense	4194	17- 2-1981
Tuberan	1821	6- 4-1976
Sevilan 5G	3168	29- 6-1979
Racnicid	0233	20-11-1971
Paredan	4104	9-12-1980

91A2803

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

Facoltà di farmacia:

farmacologia e farmacognosia I.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica fisica (biennale);
chimica fisica (biennale);
laboratorio di fisica (biennale).

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto processuale civile.

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura inglese.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di architettura:

teoria dell'urbanistica (I annualità);
progettazione architettonica (II annualità).

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica industriale;
istituzioni di matematiche;
citologia ed istologia;
geometria algebrica.

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia (semestrale) (C.L.O.).

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

mineralogia.

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Facoltà di architettura:

restauro architettonico.

Facoltà di agraria:

coltivazioni erbacee.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze politiche:

diritto amministrativo.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Facoltà di conservazione dei beni culturali:

storia dell'arte medioevale I.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A2807-91A2849

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di ingegneria:

tecnica ed economia dei trasporti.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

demografia;
teoria della traslazione dei tributi.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di ingegneria:

lavorazioni non convenzionali e macchine utensili speciali;
processi biologici industriali.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

91A2808

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Integrazione della deliberazione 16 novembre 1978 relativa alla concessione di agevolazioni finanziarie nel Mezzogiorno

Il CIPI, con deliberazione del 12 marzo 1991, ha integrato la propria delibera del 16 novembre 1978, aggiungendo al punto *a)*, dopo le parole «o di un comune attiguo», le seguenti parole: «ovvero nell'ambito territoriale della stessa regione ove risultano insediati gli impianti da trasferire».

Il CIPI ha contestualmente determinato che le disposizioni di cui sopra si applicano a tutte le iniziative per le quali, alla data di approvazione della citata deliberazione, non sia intervenuto il provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

91A2805

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Monteforte» in contenitori di PET

Con deliberazione della giunta regionale in data 10 aprile 1990, n. 1760, controllata dalla C.C.A.R.E.R. nella seduta dell'11 maggio 1990, prot. n. 3541/2492, la società Monteforte S.r.l., con sede e stabilimento in Montese (Modena), via Maserno Coveraie, 156/*A*, codice fiscale n. 00824500367, è stata autorizzata a confezionare e porre in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Monteforte» di Maserno di Montese (Modena), nei tipi naturale e addizionata di anidride carbonica, in contenitori di PET delle capacità di cl 50, 150 e 200.

Alla deliberazione sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

91A2806

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria *LORENZELLI*
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI *Libreria internazionale*
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 26

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. 315.000
- semestrale ..... L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. 56.000
- semestrale ..... L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. 175.000
- semestrale ..... L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. 56.000
- semestrale ..... L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. 175.000
- semestrale ..... L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ..... L. 600.000
- semestrale ..... L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale ..... L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale ..... L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200